

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL CAMPIONAMENTO DI FAUNA ITTICA  
AL FINE DEL MONITORAGGIO DEI LIVELLI D'INQUINAMENTO CHIMICO NEL LAGO  
MAGGIORE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Regionale V.C.O., di seguito denominata ASL VCO — C.F./P. IVA 00634880033, con sede in Omegna, Via Mazzini 117, rappresentata per questo accordo dal Dr. Paolo FERRARI, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale ASL VCO approvato con deliberazione n° 290 del 12/05/2017, in qualità di Referente del Dipartimento di Prevenzione

E

Il C.N.R., ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di seguito denominato CNR ISE, di Verbania — C.F. 80054330586 — P. IVA 02118311006, con sede in Verbania Pallanza, Largo Tonolli, 50-52, rappresentato per questo accordo dal Dr. Giuseppe Torzillo, in qualità di Direttore f.f. dell'Istituto

Di seguito denominate congiuntamente "parti"

**Premesso che :**

Il C.N.R. (ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi) di Verbania, svolge studi approfonditi per comprendere le relazioni causali tra stress ambientali causati da impatti naturali (clima) e antropici ed evoluzione degli ecosistemi, conduce attività di ricerca di base e applicata sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi acquatici e terrestri, collabora attivamente ed offre supporto agli Enti preposti alla gestione, tutela e recupero ambientale, offrendo indicazioni tecnico-scientifiche per il recupero e la salvaguardia degli ecosistemi; si occupa di come conservare e/o migliorare le condizioni degli ambienti acquatici e terrestri per garantirne la fruibilità in un'ottica di sviluppo sostenibile;

La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 260 del 20/04/2018, ha approvato il Piano regionale di monitoraggio del rischio chimico nella fauna ittica del Lago Maggiore, con l'obiettivo di verificare il rispetto dei criteri di sicurezza alimentare relativi alla contaminazione da DDT, diossine, furani e PCB diossina-simili, delle carni edibili di agoni di taglia commerciale, derivanti dalla pesca del Lago Maggiore;

La Regione Piemonte, con la sopra citata Determina Dirigenziale, ha affidato l'attuazione delle attività previste nel Piano di monitoraggio, all'ASL VCO e all'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che opereranno ciascuno per la parte di propria competenza, e che l'ASL VCO si avvarrà dell'attività di un Dirigente Medico Veterinario in qualità di Autorità Competente ai sensi del Regolamento 882/2004 CEE e dal D. Lgs 193/2007, al quale saranno affidati, la supervisione di tutta l'attività e la redazione dei verbali di prelievo. L'ASL VCO, intende concordare con CNR ISE le attività previste per le parti di propria competenza disciplinate, in quanto finalizzate al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, dall'art. 15, comma 1 della Legge 241/1990;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

*HP*

*HP* 1 di 4

*R*

La presente convenzione disciplina lo svolgimento delle attività connesse al campionamento di agoni nel Lago Maggiore, al fine di controllare i livelli d'inquinamento da DDT diossine, furani e PCB diossina-simili.

Il campionamento sarà condotto in due differenti aree del Lago Maggiore, nello specifico:

- Nell'area di Pallanza (Verbania), sul versante piemontese e vicina allo sbocco del fiume Toce;
- Nell'area dintorni di Arona, sul versante piemontese, più meridionale e vicina all'immissione delle acque del lago, nel fiume Ticino.

Il prelievo dei soggetti da sottoporre ad analisi avrà una periodicità semestrale, con una campagna primaverile ed una autunnale

Il CNR ISE si occuperà:

- della cattura degli agoni delle aree di Pallanza e Arona, sotto la supervisione del Veterinario dell'ASL di competenza, ai quali spetterà la compilazione dei verbali di prelievo;
- della registrazione del punto di prelievo in termine di coordinate GPS e profondità di pesca;
- del conferimento dei campioni al Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia dell'I.Z.S del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

I soggetti prelevati (agoni), dovranno rientrare nei criteri utilizzati per il commercio e saranno esclusi quelli di lunghezza inferiore a quella minima pescabile negli altri bacini lacustri italiani (15 centimetri).

Per quanto riguarda i campioni da sottoporre ad analisi per diossine, furani e PCB diossina-simili, il prelievo dovrà riguardare un numero adeguato d'individui per sito di campionamento in modo tale da poter raggiungere un peso minimo complessivo di filetto di pesce per sito pari ad 1 kg, come previsto dal Regolamento UE 644/2017.

In ciascuna campagna semestrale di campionamento per ciascun sito, n. 30 esemplari saranno destinati alla determinazione analitica del DDT su singolo animale e su pool, mentre n. 15 o più esemplari sufficienti a raggiungere il peso di n. 1 kg di filetto di pesce, saranno destinati alla determinazione di diossine, furani e PCB diossina-simili.

Per garantire il raggiungimento di tale numerosità in laboratorio, il numero di soggetti pescati con le caratteristiche sopra indicate dovrà essere aumentato almeno a n. 60 soggetti per punto di prelievo.

Ciascun conferimento al laboratorio dovrà essere accompagnato da un verbale di prelievo dedicato (Allegato B), in cui siano registrate almeno le seguenti informazioni:

- Data di prelievo
- Numero del verbale
- Quesito diagnostico (definito ad hoc da dei due Istituti e comprendente la determinazione della percentuale di grasso e dei pesticidi organo clorurati e di Diossine/Furani, PCB diossina-simili)
- Veterinario ufficiale e relativa ASL di competenza
- Prelevatore
- Sito di prelievo: Comune e coordinate geografiche
- Profondità del fondale nel punto di pesca
- Numero di esemplari di agone conferiti ed eventualmente di altre specie
- Laboratorio di destinazione

## **ART. 2 – DURATA**

La presente convenzione ha durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione

## **ART. 3 – ONERI**

L'ASL VCO provvederà al rimborso al CNR ISE delle spese sostenute, previa presentazione di apposita rendicontazione, per un importo che non dovrà superare € 10.000 annui.

Le parti, nell'esercizio delle proprie attività, s'impegnano a rispettare gli obblighi di legge imposti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I versamenti a favore del CNR-ISE saranno effettuati a mezzo bonifico alla contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia, Sezione di tesoreria Provinciale dello stato di Roma, n. 167369 per l'incasso delle entrate derivanti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni del settore pubblico allargato con la seguente causale: Rimborso spese CNR-ISE VB anno: XXXX – Monitoraggio rischio chimico fauna ittica Lago Maggiore.

#### **ART. 4 – RELAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE**

L'ASL VCO e l'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta dovranno predisporre, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare successivo al primo, un report sullo stato di avanzamento delle attività previste, ciascuno per la parte di competenza.

#### **ART. 5 - IMPEGNO DEI CONTRAENTI**

L'ASL VCO, per lo sviluppo delle attività sopra indicate, s'impegna a mettere a disposizione nei tempi previsti un Dirigente Medico Veterinario che si dovrà occupare della supervisione di tutta l'attività e della compilazione e firma dei verbali di prelievo;

Il CNR ISE di Verbania, s'impegna a provvedere alla cattura degli agoni, alla registrazione dei punti di prelievo in termini di coordinate GPS e di profondità di pesca e al conferimento dei campioni al Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia dell'I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Le parti hanno reciprocamente la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 30 giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati ed ASL VCO si impegna a corrispondere al CNR ISE, l'importo delle spese sostenute e rendicontate fino al momento dell'anticipato recesso.

#### **ART. 6 – ASSICURAZIONE E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Le parti s'impegnano a rispettare e a far rispettare nell'ambito dell'attività svolta la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l'altra parte per assistere ai lavori relativi all'attività da svolgere, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'altra Parte.

3. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale, anche nel caso in cui il proprio personale, strutturato e non strutturato, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare laboratori e locali dell'altra Parte.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, ed eventualmente a comunicare a terzi, i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, e in particolare tutte quelle relative al programma di ricerca, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti s'impegnano a utilizzare le predette informazioni confidenziali

unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

#### **ART. 8 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI DI REGISTRAZIONE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26/4/86 n° 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Omegna, \_\_\_\_\_

Per l' A.S.L. V.C.O. di OMEGNA Il Referente DIPARTIMENTO di PREVENZIONE (Dott. Paolo FERRARI)	Per Il C.N.R. (ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi) di Verbania Il Direttore f.f. (Dott. Giuseppe TORZILLO)
--	--